

COMUNE DI FAVALE DI MALVARO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI FAVALE DI MALVARO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA, AVVALENDOSI ANCHE DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI FRAZIONI, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA': FAVALE CAPOLUOGO LUOGO E MONTEGHIRFO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 16,68 CONFINANTE CON I COMUNI DI REZZOAGLIO, LORSICA, MOCONESI E NEIRONE.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO DI FAVALE DI MALVARO (CHE E' IL CAPOLUOGO).

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL LO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME FAVALE DI MALVARO E CON LO STEMMA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 12 OTTOBRE 1972 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.R. IN DATA 12 OTTOBRE 1972 .

03. L'USO ELA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE:

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA E QUELLE CON LA PROVINCIA;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI EDI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA

GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE E DELLO STATO.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

06. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI I A DOMICILIO ED IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

04. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA E' SUFFICIENTE CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO O ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. PERO' ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

08. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE POSSONO ESSERE POSTE IN

DELIBERAZIONE SOLTANTO SE SONO D'ACCORDO TUTTI I CONSIGLIERI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

10. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/20 LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 .

11. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

12. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO DAL CONSIGLIERE ANZIANO CHE LO PRESIEDE.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE EDI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, CHE VIENE RISERVATA AL CONSIGLIO COMUNALE;

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA

PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI, E CHE PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA EDI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" COMPETENTE A STABILIRE QUALI SIANO GLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E' IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DI DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E SUE PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. N. 02 ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA. I DUE ASSESSORI DEVONO ESSERE COMPRESI NEL LIMITE TASSATIVAMENTE INDICATO AL PRIMO COMMA.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE EDI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 20

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE EDI GESTIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO O CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANISMI DEL COMUNE.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
 - B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO;
 - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
 - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO EDI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
 - E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
 - F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
 - G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI EDI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
 - H) CONCEDE, IN CONFORMITA' AL RELATIVO REGOLAMENTO, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
 - I) DISPONE L' ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
 - L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
 - M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L' ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
 - N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
 - Q) NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, SENTITO IL SEGRETARIO;
 - R) APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL' ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) STABILISCE L' ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO;
 - B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA ELA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI ELA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA', FRA I PRESENTI.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FACENTE PARTE DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE.

ART. 22

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA'

POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- R) FA PERVENIRE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PURCHE' LO STESSO PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- S) PUO' STIPULARE I CONTRATTI UNICAMENTE QUANDO IL SEGRETARIO LI ROGHI;
- T) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;
- U) AUTORIZZA, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE, SENTITA LA GIUNTA, GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI (E/O A CONSIGLIERI COMUNALI).

F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

ART. 26

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SONO ESERCITATE DAGLI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETONO ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PREDISPORRE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZARE IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINARE I BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) PREDISPORRE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE DELIBERATE;

E) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI GARA EDI CONCORSO CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOTTARE E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICARE TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE;

H) VERIFICARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) CURARE L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, L'ATTUAZIONE DEI

PROVVEDIMENTI E PROVVEDERE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
L) SOTTOSCRIVERE I MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO.

ART. 29

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO EDI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

03. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI E PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 32

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
 - B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL' ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 33

STRUTTURA

01. L' ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL' ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 34

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L' AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL' ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
 - B) DOTAZIONE ORGANICA;
 - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
 - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
 - E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 35

FORME DI GESTIONE

01. L' ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE

FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 36

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 37

ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE

ALL'AZIENDA SPECIALE 00 ALL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL PRIMO COMMA SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 38

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE DEL COMUNE.

ART. 39

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA COMUNITA' MONTANA E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 40

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA, IN ARMONIA CON QUANTO STABILITO ALL' ARTT. 29 , COMMA 02 , DELLA L. 142/90 . IN PARTICOLARE L'AFFIDAMENTO DOVRA' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO-SANITARI E QUELLI TERRITORIALI DI BASE.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE EDI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 42

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 43

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 44

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 45

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE. 38

ART. 46

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 47

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 46, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 48

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 45 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, VISTO L'ESITO FAVOREVOLE DI APPOSITO REFERENDUM

POPOLARE, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 49

MODIFICHE TERRITORIALI E FUSIONE CON ALTRI COMUNI

01. EVENTUALI MODIFICHE DEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' LE FUSIONI CON ALTRI COMUNI CONFINANTI, POSSONO ESSERE PROMOSSE CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SOLTANTO A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE, IL CUI ESITO IN FAVORE DELLA MODIFICA TERRITORIALE

RIALE O DELLA FUSIONE APPAIA INEQUIVOCABILE ED ABBA CONSEGUITO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEGLI ELETTORI.

ART. 50

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI OO SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI, ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI.

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, SENTITA LA GIUNTA, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 51

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' ELA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 52

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI, DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

ART. 53

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.
02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.
03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 54

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 52 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE ALL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.
03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO 00 PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 55

PROPOSTE

01. 1/4 DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 56

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE

DAL SUCCESSIVO ARTT. 59 , L`ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L`ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 57

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULLA ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL`ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 58

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE NEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L`ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 59

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

ART. 60

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 61

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 30% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 62

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

02. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

03. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 63

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI 00 ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI 00 SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 64

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 65

NOMINA

01. IL COMUNE PUO' NOMINARE UN DIFENSORE CIVICO IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

03. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

04. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEGALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 66

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

- A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
- B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;
- C) I MINISTRI DI CULTO;
- D) GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
- E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL 40 GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.
03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO.

ART. 67

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO EDI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.
02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.
03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.
04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.
05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO, SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.
06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL

CONTENUTO DELL' ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL' ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 68

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO, PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO LA RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L' IMPARZIALITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 69

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 70

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL' ORDINAMENTO TO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L' EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 71

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE, I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL

RISPETTO DELLE LEGGI STATALI O REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 55 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 72

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 73

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO,

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 74

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE NEI TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 04 DELLA LEGGE N. 142/1990 . DA TALE MOMENTO CESSA LA APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO STESSO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.